

N. 00210/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00085/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2013, proposto da:

Liliana Zanetti, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Gabriella Maggiora, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Comune di Bardolino, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Fratta Pasini, Antonio Sartori, Giacomo Quarneri, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

per l'annullamento

del diniego di permesso edilizio 31/10/2012 prot. n. 16586, opposto alla richiesta di ampliamento di un edificio destinato a prima casa presentata in forza della L.R.V. 14/2009 ; del preavviso di diniego 15/10/2012 prot. n. 15762; del parere della Commissione Edilizia; del Regolamento Comunale Attuativo del Piano Casa, nella parte che esclude dall'ambito di applicazione della L.R.V. 14/2009 le prime case site all'interno di corti rurali; della deliberazione del Consiglio Comunale di Bardolino 30/9/2011 n. 16 che approva il Regolamento Comunale Attuativo del Piano Casa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bardolino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che con il provvedimento impugnato è stato denegato il permesso di realizzare un ampliamento, a scopo abitativo, di un immobile sito in una porzione del territorio comunale soggetta a grado di protezione 2 (corte rurale);

viste le difese dell'amministrazione resistente ed atteso il dettato normativo di cui all'art. 9 della l.r. n. 14/09, così come modificato per effetto della l.r. n. 13/2011;

dato atto che il Comune, in applicazione del comma 5 dell'art. 9, ha deliberato in ordine al recepimento della disciplina del "Piano casa", escludendo l'applicazione delle norme di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale per gli edifici ricadenti in z.t.o. A "centri storici", nonché, per quanto qui interessa, per quelli rientranti nelle corti rurali, individuate e definite dai vigenti strumenti urbanistici ed assoggettate a gradi di protezione speciali e relative norme ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 24/85;

che quindi, lungi dal ritenere sempre ammissibili gli interventi previsti dagli artt. 2 e 3 della legge regionale nelle ipotesi di prima casa, il Comune ha espressamente esercitato la facoltà, prevista dalla legge, di escludere in taluni ambiti l'applicazione del regime derogatorio introdotto dalla normativa regionale, anche a seguito della modifica di cui alla L.r. n. 13/11;

dato altresì atto che, per quanto riguarda il grado di protezione esistente per l'ambito de quo, è prevista la possibilità di effettuare unicamente interventi di carattere conservativo, il che quindi non si concilia con il progetto di ampliamento presentato dai ricorrenti;

ritenuta, altresì, l'infondatezza della censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative e di difetto di motivazione, non essendo richiesta la puntuale controdeduzione alle osservazioni presentate dagli interessati a seguito della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90;

per detti motivi il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

